



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

Ordinanza

Il sottoscritto Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

VISTA: la nota prot. 32047 in data 24 aprile 2020 della Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo – di Venezia, avente ad oggetto il rafforzamento dei servizi di controllo marittimo durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, attraverso l'indicazione del divieto di *“utilizzo delle darsene in tutta la provincia e di contrastare le eventuali violazioni con stringenti controlli a mare e nei canali”*, al fine prevenire immotivati spostamenti delle persone in occasione dei fine settimana del 25 aprile e del 1° maggio, il tutto nel quadro delle misure pianificate in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica del 23 aprile 2020;

VISTO: il Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19 recante *“misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTI: i divieti, le sospensioni e limitazioni introdotti a tutela della salute pubblica dal D.P.C.M. 10 aprile 2020 riguardante *“ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, le cui previsioni producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020;

VISTI: i divieti, le sospensioni e limitazioni introdotti a tutela della salute pubblica dal D.P.C.M. 26 aprile 2020 riguardante *“ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, le cui disposizioni saranno efficaci a far data del 4 maggio 2020, in sostituzione di quelle del D.P.C.M. 10 aprile 2020 sopra richiamato;

VISTA: l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale - Regione del Veneto - n. 43 del 27 aprile 2020, recante *“misure urgenti in materia di contenimento e*

gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”;

VISTA: l'Ordinanza n.09/2020 in data 29 aprile 2020 del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia;

VISTI: i Decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute n.120 del 17 marzo 2020 e n.145 del 3 aprile 2020;

VISTA: l'Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28 marzo 2020;

CONSIDERATA: la necessità di disciplinare la navigazione a fini meramente lusori nelle acque del Circondario Marittimo di Venezia per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTI: gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

VISTI: le proprie Ordinanze n° 175/2009 in data 28/12/2009 e ss.mm./ii, con la quale è stato approvato il “Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia”, nonché l'Ordinanza n.23 del 10 aprile 2020;

VISTI: gli atti d'ufficio;

Articolo 1

Fatte salve le condizioni previste dai vigenti provvedimenti in materia e le primarie esigenze di movimentazione eventualmente connesse alla salvaguardia della vita umana in mare, alla polizia e sicurezza antincendio ed antinquinamento del porto, dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza è fatto divieto di navigazione, a scopo meramente lusorio, in entrata e in uscita, da e per le strutture dedicate alla nautica da diporto che ricadono nell'ambito del Circondario marittimo di Venezia.

Articolo 2

1. I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi dell'art.4 del D.L. 25 marzo 2020 n.19, ai sensi degli artt.1174, comma 1 del Codice della Navigazione e ai sensi 53, comma 4 del D.L.vo 171/2005 Codice della nautica da diporto.
2. Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta

trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà pubblicata nell'apposita sezione "Ordinanze e Avvisi" del sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Articolo 3

La presente Ordinanza entrerà in vigore alle ore 23:59 del 30 aprile 2020 e cesserà i suoi effetti alle ore 23.59 del 3 maggio 2020.

Venezia, *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE
CA (CP) Piero PELLIZZARI
(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)